

Comunita' montana Alto Tanaro Cebano Monregalese - Ceva (Cuneo)
Statuto della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese.

TITOLO I
PRINCIPI

CAPO I - COMUNITÀ MONTANA

Definizioni

1. **Ai fini del presente Statuto con il termine:**

- a) **Comunità Montana si intende la “Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese”;**
- b) **Legge sulla montagna si intende la legge 31 gennaio 1994, n° 97 e successive modifiche;**
- c) **Con ordinamento degli enti locali il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;**
- d) **Con testo unico delle leggi regionali sulla montagna il testo unico delle leggi regionali sulla montagna di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n° 16 e successive modifiche e integrazioni.**

Art. 1

Denominazione, natura giuridica e ruolo

1. **La Comunità Montana è costituita con il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n° 77 del 28.08.2009, in attuazione di quanto stabilito con L.R. 01.07.2008, n° 19, modificativa e integrativa della L.R. 02.07.1999, n° 16, nonché dalla D.C.R. n° 217-46169 del 03.11.2008 e successiva modifica, tra i Comuni facenti parte della zona omogenea “Alta Valle Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Valli Monregalesi” e precisamente: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino Tanaro, Ceva, Cigliè, Frabosa soprana, Frabosa sottana, Garessio, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Perlo, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.**

2. **La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri, di cui l’Assemblea dei Sindaci costituisce elemento portante (art. 11 bis L.R. 02.07.1999, n° 16 e s.m.i.).**

Art. 2

Territorio e sede

1. **Il territorio della Comunità Montana è costituito dai Comuni di Alto, Bagnasco, Battifollo, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino Tanaro, Ceva, Cigliè, Frabosa soprana, Frabosa sottana, Garessio, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Perlo, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.**

2. **La Comunità Montana ha sede legale presso il Comune di Ceva. Sono altresì previste sedi operative presso i Comuni di Garessio e di Vicoforte, al fine di garantire l’erogazione di servizi alla popolazione residente sul vasto territorio ricadente nella zona omogenea denominata “Alta Valle Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Valli Monregalesi”.**

3. **Apposito Regolamento dell’Organo Esecutivo potrà normare rapporti funzionali tra le sedi, disciplinando altresì la regolamentazione organica. L’Organo Rappresentativo detta le**

linee guida e gli indirizzi al fine di assicurare i servizi di cui al comma precedente anche presso le sedi operative decentrate.

Art. 3

Finalità e obiettivi

- 1. La Comunità Montana, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei Comuni che la compongono, si propone la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali (art. 9 della L.R. 02.07.1999, n° 16 e s.m.i.).**
- 2. La Comunità Montana recepisce nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali.**
- 3. Nell'ambito delle generali competenze fissate dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:**
 - a) predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale ed i programmi per lo sviluppo economico e sociale della zona (art. 26 della L.R. 02.07.1999, n° 16 e s.m.i.), al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio territoriale, economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;**
 - b) dare attuazione al piano pluriennale di sviluppo socio-economico mediante programmi annuali operativi, che integrano la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indicano l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la loro attuazione (art. 28, comma 1, della L.R. 02.07.1999, n° 16 e s.m.i.);**
 - c) predisporre, pertanto, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;**
 - d) individuare e sostenere, attraverso opportuni supporti tecnici ed azioni mirate e nel quadro di un'economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, ivi compresa quella turistica, tenuto però conto delle compatibilità ambientali;**
 - e) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali ed in particolare in quelle montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno (in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna), gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio e di evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;**
 - f) concorrere, d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l'armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;**
 - g) promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale;**
 - h) favorire l'elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;**

- i) **promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nell'applicazione concreta dell'art. 6 della Costituzione repubblicana e degli artt. 5, 6 e 7 dello Statuto Regionale;**
- j) **riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi ed operare dove più ritengono opportuno, per garantire a se stessi ed alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli altri Enti e anche con le Associazioni del Volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale, religiosa e linguistica;**
- k) **promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di cooperazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse ed inoltre, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dell'ambiente montano, favorire ogni utile forma d'intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione della Comunità Europea per tali fini;**
- l) **elaborare un piano di miglioramento delle risorse turistiche sia estive che invernali, le quali costituiscono un importante tassello dell'economia territoriale;**
- m) **favorire e coordinare, d'intesa con i Comuni membri, le politiche del lavoro: promuovendo le aree produttive comunitarie, organizzando uffici unici di sostegno al mondo del lavoro.**

Art. 4

Assetto funzionale

1. **La Comunità Montana, Agenzia di Sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 1, della L.R. 02.07.1999, n° 16 e s.m.i., è titolare delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge nazionale e regionale (art. 9 bis, comma 1, lettera a) della L.R. 02.07.1999, n° 16 e s.m.i.).**
2. **Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate ed attribuite dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.**
3. **E' titolare delle funzioni per le quali la legge regionale dispone l'esercizio obbligatorio in forma associata (art. 9 bis, comma 1, lettera e) della L.R. 02.07.1999, n° 16 e s.m.i.).**
4. **Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi, anche in relazione a quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 41, comma 3, del presente Statuto.**
5. **La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.**
6. **I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.**
7. **Le Comunità Montane esercitano, in particolare, le funzioni di consorzio di bonifica montana.**
8. **Le Comunità Montane concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale, anche attraverso le indicazioni urbanistiche di cui all'art. 27-bis della L.R. 2 luglio 1999, n° 16 e s.m.i.**

Art. 5

Funzioni proprie

1. **Oltre a quanto stabilito dagli articoli 38, 43, 44 e 46 della L.R. 02.07.1999, n° 16 e s.m.i., la Comunità Montana è titolare di funzioni proprie in materia di:**

- a) artigianato artistico e tipico;
- b) energia;
- c) patrimonio forestale;
- d) produzioni tipiche;
- e) turismo;
- f) usi civici.

2. Tali funzioni possono essere esercitate dalla Comunità Montana in forma singola o in associazione con altre Comunità Montane.

CAPO II – SEGNI DISTINTIVI

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese”.
2. La Comunità Montana può adottare, con deliberazione dell’Organo Rappresentativo ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, un proprio stemma ed un proprio gonfalone.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli sono demandati ad apposito Regolamento consiliare.

Art. 7

Albo Pretorio

1. Nel palazzo adibito a sede legale della Comunità Montana, l’Organo Esecutivo destina un apposito spazio facilmente accessibile ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intenderanno assolti con la pubblicazione nel sito informatico della Comunità Montana a far data dall’entrata in vigore delle disposizioni previste dall’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69
3. Gli atti ed i provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica che la Comunità Montana è tenuta a pubblicare sulla stampa quotidiana ai sensi della legislazione vigente devono altresì essere pubblicati nei siti informatici.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblico obbligati, ovvero di loro associazioni.

TITOLO II

AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO I - STATUTO

Art. 8

Carattere e contenuto

1. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11 della L.R. 02.07.1999, n. 16 e s.m.i., la Comunità Montana adotta il proprio Statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e definisce l’ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Nel quadro delle disposizioni statali e regionali, lo Statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi e le rispettive competenze.

4. Lo Statuto disciplina le forme della collaborazione fra la Comunità Montana e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
5. Lo Statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'ente.
6. I Comuni non montani inclusi nella zona omogenea 3 sono equiparati per legge regionale agli altri Comuni facenti parte della zona omogenea stessa.

Art. 9

Interpretazione

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati dalle disposizioni di legge e devono contenere i requisiti di chiarezza richiesta per legge.
2. E' escluso il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre Comunità Montane.

Art. 10

Adozione, modifiche o integrazioni

1. Lo Statuto è approvato dall'Organo Rappresentativo della Comunità Montana.
2. Nella predisposizione dello Statuto la Comunità Montana valuta le relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la costituiscono.
3. Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Organo Rappresentativo. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e lo statuto é approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Organo Rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto.

Art. 11

Pubblicazione

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

CAPO II – REGOLAMENTI

Art. 12

Caratteri e materie

1. La Comunità Montana può emanare Regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
2. I Regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Art. 13

Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Organo Rappresentativo.
2. La delibera di approvazione del Regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. I Regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione.
4. Per le modifiche dei Regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 14

Interpretazione

1. I Regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall'art. 9 per l'interpretazione dello Statuto.

TITOLO III ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I – ORGANI POLITICI

Art. 15

Organi

- 1. La Comunità Montana è dotata di un Organo Rappresentativo, di un Organo Esecutivo e di un Presidente.**
- 2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.**
- 3. La Comunità Montana può altresì dotarsi di un Presidente dell'Organo Rappresentativo, secondo quanto stabilito all'art. 24 del presente Statuto.**
- 4. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi, dalle norme del vigente Statuto e dei Regolamenti comunitari.**

CAPO II – L'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Art. 16

Composizione

- 1. Il numero dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana è pari al numero dei Comuni che ne fanno parte, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della L.R. 02.07.1999, n. 16 e s.m.i. Per quanto riguarda la Comunità Montana "Alto Tanaro Cebano Monregalese" il numero massimo dei Consiglieri assegnati è pari a 41.**
- 2. L'Organo Rappresentativo della Comunità Montana svolge un ruolo di indirizzo e di controllo. Le sue attribuzioni sono definite dallo Statuto.**
- 3. L'Organo Rappresentativo dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, della L.R. 02.07.1999, n. 16 e s.m.i., ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.**
- 4. L'elezione del nuovo Organo Rappresentativo viene disposta a seguito della scadenza contestuale del mandato amministrativo della maggioranza dei Comuni facenti parte della Comunità Montana e, comunque, decorsi cinque anni dall'elezione.**
- 5. La prima seduta del nuovo Organo Rappresentativo è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per la discussione del programma amministrativo.**
- 6. La convocazione della prima seduta del nuovo Organo Rappresentativo è disposta dal Presidente neo eletto ed è presieduta dallo stesso.**

Art. 17

Competenze

- 1. L'Organo Rappresentativo definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dal Regolamento di cui al successivo comma 4.**
- 2. In particolare, ai sensi delle leggi vigenti, l'Organo Rappresentativo ha competenza nei seguenti atti fondamentali:**
 - a) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti consiliari con esclusione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;**
 - b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;**

- c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;
 - d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;
 - e) le relazioni previsionali e programmatiche;
 - f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - g) i conti consuntivi;
 - h) l'approvazione di progetti preliminari che non siano già previsti in altri atti Consiliari.
 - i) i pareri da rendere in relazione agli atti di cui ai punti e), f), g), h);
 - j) la nomina del revisore dei Conti;
 - k) le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma;
 - l) la costituzione e la definizione dei compiti di aziende speciali ed istituzioni, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali;
 - m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
 - n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
 - o) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Organo Rappresentativo o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Organo Esecutivo, del Segretario o di altri funzionari;
 - p) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende e istituzioni;
 - q) la contrazione di mutui e le aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio;
 - r) la Convenzione disciplinante il Servizio di Tesoreria;
 - s) la presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province o dalla Regione;
 - t) le Convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - u) l'approvazione di progetti preliminari di interventi sovracomunali.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Organo Rappresentativo nella prima seduta utile, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.
4. L'Organo Rappresentativo adotta un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nonché quello delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e dell'Assemblea dei Sindaci. In particolare il Regolamento dovrà prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta.

Art. 18

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.
2. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:
 - a) i Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera popolazione della Comunità Montana;
 - b) le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Comunità Montana e, per conoscenza al proprio Comune. Hanno effetto immediato.

L'Organo Rappresentativo della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e provvederà alla surroga, ove ciò sia possibile, entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni, così come previsto dall'art. 38, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

3. I Consiglieri hanno diritto:

- a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal Regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa, compatibilmente con le norme della privacy;
- b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza dell'Organo Rappresentativo, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;
- c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- d) di percepire le indennità nella misura stabilita dall'Organo Rappresentativo in conformità alle leggi vigenti.

4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Organo Rappresentativo e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 19

Sistema elettorale

1. Il Presidente della Comunità Montana è eletto dall'assemblea congiunta dei Consigli dei Comuni che ne fanno parte, contestualmente all'elezione dell'Organo Rappresentativo.
2. Possono candidarsi alla carica di presidente della comunità montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comuni che ne fanno parte, se non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente in materia di enti locali.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
4. È proclamato eletto alla carica di presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi.
5. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti validi è attribuito il sessanta per cento dei seggi dell'organo rappresentativo, con arrotondamento all'unità superiore se il numero dei componenti da assegnare alla lista contiene una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste.
6. Le liste per l'elezione dell'organo rappresentativo comprendono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti e rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana.
7. Nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste.
8. Con la lista di candidati viene anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della comunità montana e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio della stessa.
9. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

Art. 20

Surrogazione

1. Il seggio dell'organo rappresentativo che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, quando ciò è attuabile.

Art. 21

Decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della comunità montana, l'Organo Esecutivo decade e si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

2. L'organo rappresentativo e l'organo esecutivo rimangono in carica sino alla elezione del nuovo organo rappresentativo e del nuovo presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del presidente della comunità montana sono svolte dal vicepresidente.

3. In caso di scioglimento dei consigli comunali i consiglieri della comunità montana decadono se non eletti al successivo turno elettorale.

4. Il presidente eletto che nel corso del suo mandato perde il requisito di amministratore comunale, rimane in carica fino allo scadere del mandato se ottiene entro dieci giorni la fiducia dell'organo rappresentativo della comunità montana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15-septies, comma 4, della L.R. 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i.

5. Lo scioglimento dell'organo rappresentativo determina in ogni caso la decadenza del Presidente della comunità montana e dell'Organo Esecutivo.

Art. 22

Indennità

1. In armonia con i principi stabiliti dall'articolo 2, comma 18, lettera c) della l. 244/2007, le indennità del presidente e dei componenti l'organo esecutivo della comunità montana sono rapportate a quelle degli amministratori dei comuni con popolazione da cinquemila fino a diecimila abitanti, indipendentemente dalla popolazione montana complessiva dell'ente.

Art. 23

Ineleggibilità e incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Decadenza

1. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

2. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive dell'Organo Rappresentativo senza giustificazione incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le norme che verranno dettate dal Regolamento di funzionamento dell'Organo Rappresentativo.

Art. 24

Presidente dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo della Comunità Montana può dotarsi di un Presidente individuato fra i componenti dell'Organo stesso ed eletto a scrutinio palese con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

2. Al Presidente dell'Organo Rappresentativo, su impulso e determinazione dell'Organo Esecutivo, sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Organo Rappresentativo. Quando lo Statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie del Presidente dell'Organo Rappresentativo sono esercitate dal Consigliere anziano, individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (Rubino) In caso di assenza del Consigliere anziano, presiede il Presidente della Comunità Montana.

3. Il Presidente dell'Organo Rappresentativo assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all'Organo Rappresentativo. Anche per questo può chiedere di essere sentito dall'Organo Esecutivo per delucidazioni ed approfondimenti.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. In seno all'Organo Rappresentativo sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Nessun gruppo può avere meno di 3 Consiglieri.

Art. 26

Commissioni consiliari

1. L'Organo Rappresentativo può costituire nel suo seno Commissioni permanenti.

2. Il Regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il presidente, i componenti dell'Organo Esecutivo, dipendenti della Comunità Montana.

4. Il Presidente ed i componenti dell'Organo Esecutivo hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
5. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
6. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 27

Incarichi specifici ai Consiglieri

1. Il Presidente della Comunità Montana, ove lo ritenga opportuno, può incaricare uno o più Consiglieri di occuparsi di alcune specifiche materie. Del loro operato i Consiglieri sono tenuti a riferire con assiduità al Presidente che li ha incaricati.

Art. 28

Convocazione, sedute e presenze dell'Organo Rappresentativo

1. Le modalità di convocazione dell'Organo Rappresentativo sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento.
2. Il Presidente della Comunità Montana è altresì tenuto a convocare entro venti giorni l'Organo Rappresentativo, inserendo in coda all'ordine del giorno le questioni proposte, quando lo richieda un numero di Consiglieri non inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati.
3. Il numero legale per la validità delle sedute è disciplinato dalla legge.
4. Le sedute dell'Organo Rappresentativo sono pubbliche, salvo i casi in cui lo stesso debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.
5. Assiste e partecipa il Direttore-Segretario al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Art. 29

Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.
3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.
6. Qualora nelle nomine di competenza dell'Organo Rappresentativo comunitario debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
7. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
8. Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.
9. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

Art. 30

Deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione è oggetto di apposito, specifico Regolamento, da adottarsi ad esecutività del presente Statuto.

Art. 31

Designazione di rappresentanti

1. Nell'esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni e società, l'Organo Rappresentativo, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.

2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Il Regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal Regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal Regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 32

Strumenti di indirizzo e controllo

1. L'Organo Rappresentativo può rivolgersi all'Organo Esecutivo con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando l'Organo Esecutivo a riferire sulla loro attuazione.

2. La risposta alle interrogazioni dei membri dell'Organo Rappresentativo può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data all'Organo Rappresentativo secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO III – L'ORGANO ESECUTIVO

Art. 33

Composizione, nomina e attribuzioni

1. L'Organo Esecutivo della Comunità Montana è composto dal Presidente della stessa, che lo presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, non superiore a quattro per le Comunità Montane con popolazione complessiva inferiore ai trentamila abitanti e a sei per le Comunità Montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila. Per quanto riguarda la Comunità Montana "Alto Tanaro Cebano Monregalese" il numero dei componenti l'Organo Esecutivo è pari a sei.

2. Il Presidente della Comunità Montana nomina tra i componenti l'Organo Rappresentativo i componenti dell'Organo Esecutivo, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione all'Organo Rappresentativo nella seduta di cui all'articolo 15-ter, comma 4, della L.R. 02.07.1999, n. 16 e s.m.i.

3. Il Presidente della Comunità Montana può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'Organo Rappresentativo della Comunità Montana.

4. L'Organo Esecutivo collabora con il Presidente della Comunità Montana nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. L'Organo Esecutivo compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge o dallo statuto all'Organo Rappresentativo o al Presidente.

Art. 34

Mozione di sfiducia

1. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia, si applicano in via analogica le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 35

Competenza

1. L'Organo Esecutivo della Comunità Montana, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, all'Organo Rappresentativo e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente o del Direttore;
- b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Organo Rappresentativo entro i termini previsti dalla legge;
- c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Organo Rappresentativo, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
- d) a dare attuazione agli indirizzi dell'Organo Rappresentativo;
- e) a riferire all'Organo Rappresentativo, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dall'Organo Rappresentativo, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
- f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza dei funzionari;
- g) ad assumere i mutui già espressamente previsti in atti fondamentali dell'Organo Rappresentativo;
- h) ad adottare il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri dati dall'Organo Rappresentativo;
- i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il suo potere è residuale.

Art. 36

Funzionamento

1. Il Regolamento dell'Organo Esecutivo provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge regionale e dallo Statuto.
2. L'Organo Esecutivo delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Su invito dell'Organo Esecutivo possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.
5. Assiste e partecipa il Direttore Segretario, al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Art. 37

Competenza

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti dell'Organo Esecutivo, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:
 - a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti. Rappresenta la Comunità Montana in giudizio;

- b) firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi;
- c) convoca e presiede l'Organo Esecutivo, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali esso deve deliberare tra i componenti del medesimo, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;
- d) in assenza del Presidente dell'Organo Rappresentativo, convoca e presiede l'Organo Rappresentativo con le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento.
- e) impartisce ai componenti dell'Organo Esecutivo le direttive politiche ed amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente;
- f) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti dell'Organo Esecutivo; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti dell'Organo Esecutivo da lui delegati per sottoporli all'esame dell'Organo Esecutivo;
- g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base delle indicazioni dell'Organo Esecutivo;
- h) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;
- j) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze e le petizioni da sottoporre all'Organo Rappresentativo;
- k) indice i referendum;
- l) stipula gli accordi di programma, su autorizzazione degli organi competenti;
- m) propone all'Organo Esecutivo l'affidamento di funzioni di responsabilità di singole unità organizzative ed individua, sentito dell'Organo Esecutivo, il personale a cui affidare l'incarico, in conformità alla pianta organica ed alle esigenze di perseguire gli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Art. 38

Vice Presidente ed Assessore anziano

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall'Assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 39

Deleghe del Presidente

1. Il Presidente può delegare singoli componenti dell'Organo Esecutivo e dell'Organo Rappresentativo a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Art. 40

Status degli Amministratori

1. Lo Status degli Amministratori, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese e le indennità di missione, le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge e da apposito Regolamento.

CAPO V – ORGANISMO CONSULTIVO

Art. 41

Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo consultivo, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.
2. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana.
3. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.
4. Apposito Regolamento consiliare definisce le modalità di funzionamento e di partecipazione al governo dell'ente dell'assemblea dei sindaci, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11-bis della L.R. 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i.

CAPO VI - TECNOSTRUTTURE

Art. 42

Principi organizzativi

1. La Comunità Montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) creazione in collaborazione con i Comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da personale qualificato, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni membri, al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi e dell'approvvigionamento delle risorse;
 - b) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - d) superamento del sistema gerarchico – funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Il Regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostutture;
 - b) la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - c) il segretario generale – direttore;
 - d) la dirigenza;
 - e) i responsabili dei servizi;
 - f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - g) i casi di incompatibilità.

Art. 43

Rapporto tra organi politici e dirigenza

1. Gli Organi della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della Comunità Montana ed ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 44

Ufficio di promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni.

1. Al fine di promuovere ed organizzare l'esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con la collaborazione dei Comuni membri, un apposito ufficio con il

compito di elaborare i piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

Art. 45

Ufficio di Statistica

1. La Comunità Montana istituisce l'Ufficio di Statistica ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24, legge 23 agosto 1988, n° 400", anche al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali. Pertanto, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell'articolo 24 della L. n. 97 del 1994, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica.

Art. 46

Segretario generale – Direttore

1. Il Segretario generale – Direttore ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni dell'Organo Rappresentativo e dell' Organo Esecutivo e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

3. Se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private e dati unilaterali nell'interesse della stessa.

4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario generale – Direttore, il Vice Segretario, quando esiste, o il Segretario di altra Comunità Montana, possono essere incaricati di specifiche funzioni vicarie.

7. Il Segretario generale – Direttore può esercitare le sue funzioni in regime di convenzione con altre Comunità Montane.

Art. 47

Responsabili dei Servizi

1. Ciascun servizio, individuato dal Regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del Segretario generale – Direttore, a un Responsabile di Servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal Regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Servizio l'incarico della sostituzione è attribuito o al Segretario generale – Direttore o, con determinazione dal Segretario generale – Direttore, ad altro Funzionario.

CAPO VII – ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 48

Forma degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi dell'Organo Rappresentativo ed Esecutivo sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2. Gli atti amministrativi del Presidente, dei Dirigenti e dei Funzionari con poteri organizzativi sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3. Le determinazioni, distinte per singoli uffici sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico.

CAPO VIII – ORGANO DI REVISIONE

Art. 49

Revisore

- 1. La revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore, eletto dall’Organo Rappresentativo a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili oppure tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti oppure tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.**
- 2. Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum, da depositare presso la Segreteria generale almeno 5 giorni prima della data della seduta consigliare relativa alla sua elezione.**

TITOLO IV

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 50

Obiettivi della programmazione e della cooperazione

- 1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo.**
- 2. Tale modalità esplicativa dell’azione della Comunità Montana è mirata a:**
 - a) consentire ai Comuni membri, specialmente a quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;**
 - b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;**
 - c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;**
 - d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;**
 - e) armonizzare l’azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi ed enti operanti sul territorio di competenza;**
 - f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;**
 - g) rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture organizzative.**
- 3. In particolare, la programmazione deve servire a innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.**

CAPO II – DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Art. 51

Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio – economico

- 1. Entro un anno dall’approvazione dello Statuto, la Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio – economico, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 02.07.1999, n. 16 e s.m.i.**
- 2. Il piano pluriennale di sviluppo socio – economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.**

3. L'Organo Esecutivo della Comunità Montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.

4. L'organo rappresentativo della Comunità Montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità Montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità Montana alla Presidenza della Giunta regionale.

5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 52

Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano di sviluppo socio-economico è il principale strumento di programmazione della Comunità Montana e viene redatto a seguito dell'analisi del contesto e tenendo conto degli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e da quella statale e regionale e affidati alla competenza della Comunità Montana. Il piano di sviluppo socio-economico:

- a) individua gli obiettivi di sviluppo;
- b) definisce le strategie con le quali perseguire gli obiettivi di sviluppo;
- c) specifica conseguentemente, con le relative priorità e le risorse occorrenti, tutti gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità Montana, nel periodo di pianificazione, intende realizzare.

2. La Giunta regionale definisce le metodologie uniformi per la predisposizione e la trasmissione dei piani di cui al comma 1, indicando altresì gli elementi per la redazione dei programmi previsti dall'articolo 28 della L.R. 02.07.1999, n. 16 e s.m.i.

Art. 53

Raccordo con gli altri strumenti di programmazione

1. Il piano di sviluppo socio-economico si raccorda con gli altri strumenti di programmazione della Comunità Montana e con quelli omologhi dei diversi livelli di governo.

2. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche che concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici a tali indicazioni, ai sensi della normativa vigente.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata Carta di destinazione d'uso del suolo contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

4. La Carta di destinazione d'uso del suolo, elaborata in scala 1:25000, individua le aree di prevalente interesse agrosilvo-forestale, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

5. La Carta di destinazione d'uso del suolo concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano.

Art. 54

Programmi annuali operativi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e

programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2. Il programma annuale operativo è redatto secondo le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 2 ed è trasmesso alla Provincia e alla Giunta regionale.

3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma.

Art. 55

Progetti integrati

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati elaborati dalle Comunità Montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed attuativi del programma operativo annuale, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, il miglioramento e l'implementazione dei servizi gestiti a livello sovracomunale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

3. Se più soggetti concorrono al finanziamento dei progetti integrati, i relativi rapporti e impegni sono regolati da apposita convenzione con la Comunità Montana. Se concorrono al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione è sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale definisce:

a) i criteri di ammissibilità, la documentazione necessaria a corredo del progetto, ivi compresa quella di cui al comma 3, nonché il livello progettuale richiesto, in rapporto all'oggetto e alle finalità delle diverse tipologie di intervento;

b) le priorità rispetto al finanziamento o al cofinanziamento, in base agli indirizzi di politica regionale per la montagna definiti con lo stesso provvedimento;

c) la misura massima del finanziamento o cofinanziamento e le relative modalità di concessione, tenendo conto della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento, della localizzazione rispetto alla classificazione di cui all'articolo 4, dei benefici ambientali che ne derivano, del miglioramento atteso nei servizi erogati e della rilevanza dei servizi di nuova erogazione.

5. Non sono ammissibili progetti integrati non coerenti rispetto al piano di sviluppo socio-economico o al programma annuale operativo adottato entro il 15 gennaio o che sono attuativi di variazioni e aggiornamenti del piano, deliberati nell'anno di riferimento e non motivati da eventi non precedentemente programmabili.

6. I progetti integrati sono presentati alla Giunta regionale.

7. La relativa graduatoria, predisposta sulla base dei criteri di cui al comma 4, è approvata dalla Giunta regionale su proposta di uno specifico nucleo di valutazione tecnica costituito con atto amministrativo, che può disporre a tal fine l'audizione delle Comunità Montane proponenti.

Art. 56

Gestione da parte della Comunità Montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata.

1. I Comuni ricadenti nella zona omogenea denominata "Alta Valle Tanaro, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Valli Monregalesi" possono organizzare l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, attribuiti alla rispettiva competenza da disposizioni di legge regionale, a livello di Comunità Montana.

2. I Comuni di cui al comma 1 possono altresì organizzare, a livello di Comunità Montana, Unione di Comuni, l'esercizio associato di funzioni proprie o ad essi delegate da disposizioni di

legge nazionale, secondo le indicazioni ed i pareri dell'Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 41 del presente Statuto.

3. Sono individuate con apposita legge regionale le funzioni e i servizi comunali da esercitare obbligatoriamente in forma associata a livello di Comunità Montana.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.

5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superano l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio, in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità Montana.

6. La Comunità Montana non può partecipare a Consorzi di cui fanno parte tutti i Comuni che la costituiscono.

7. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

CAPO III – SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 57

Forme di gestione

1. La Comunità Montana può organizzare e gestire i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. La Comunità Montana può costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

4. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
- e) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

Art. 58

Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici (ivi compreso l'ente parco), per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti di legge.

Art. 59

Convenzioni

1. La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la Comunità Montana ed il Comune parzialmente montano eventualmente escluso dalla medesima per la realizzazione, da parte della Comunità Montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.
2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la Comunità Montana ed il Comune interessato.

Art. 60

Adesione all'UNCCEM

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni, Comunità Montane ed Enti montani (UNCCEM).
2. La Comunità Montana può deliberare l'adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

CAPO IV – NORME FINANZIARIE

Art. 61

Entrate

1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite da enti e organismi pubblici e privati.

Art. 62

Ordinamento finanziario e contabile

1. La Comunità Montana adotta il Regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 63

Tesoriere

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, disciplinata dal Regolamento di contabilità, ad un istituto bancario per un periodo non superiore ad anni 5, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione, deliberata dall'Organo Rappresentativo, da stipulare con il Tesoriere.

TITOLO V

DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

Art. 64

Diritti

1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

CAPO II – GARANZIE E STRUMENTI

Art. 65

Diritto all'informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e dei procedimenti che lo riguardano.
2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell'art. 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Art. 66

Diritto di uguaglianza e imparzialità

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Art. 67

Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e da appositi Regolamenti.
2. E' altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 68

Diritto di consultazione e controllo sociale

1. Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, apposito Regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.

TITOLO VI PARI OPPORTUNITA'

Art. 69

Pari opportunità

1. Per quanto riguarda lo specifico argomento si richiama in ogni sua parte il dettato del D.Lgs. 11 aprile 2006, n° 198 e s.m.i.